



Prot. N. 27220/ 2012

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE AL VIGENTE PRG INERENTE LA MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO DI UN FABBRICATO SITUATO IN VIA GATTONI N. 11 - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -

AREE PROTETTE

ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 91668 del 15/12/2011, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante al vigente PRG per la modifica della destinazione d'uso di un fabbricato situato in via Gattoni n.11;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico Ambientali;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso lo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 91668/11 del 17/04/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*

b) *“per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Inoltre, il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Le linee guida regionali per la VAS in riferimento al suddetto comma 3 dell'art. 6 hanno precisato cosa si intenda con le definizioni *“piccole aree a livello locale”* e *“modifiche minori”* stabilendo che *“i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”.* (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

La variante in esame viene dunque sottoposta al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto rientra nei suddetti casi, ovvero rappresenta una modifica parziale del vigente PRG che interessa una piccola area ricadente in un sito di rete Natura 2000, designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS), per il quale si rende necessaria una valutazione di incidenza.

Contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha chiesto a questa stessa A.P. anche il parere di valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/97.

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali è la Provincia di Pesaro e Urbino rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 84259 del 01/12/2011, recante timbro di posta in arrivo in data 15/12/2011, acquisita agli atti con prot. 91668 del 15/12/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., riguardante una variante al vigente PRG inerente la modifica di destinazione d'uso di un fabbricato situato nel quartiere di Soria, in via Gattoni n.11.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Rapporto preliminare di screening;
2. Scheda di sintesi;
3. Studio per la Valutazione di incidenza.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 92280 del 20/12/2011 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità previsioni urbanistiche condizioni geomorfologiche del territorio* ¹;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico Ambientali*;
3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro.

¹ In merito allo SCA sopra riportato si precisa che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" al Servizio 4.2 "Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali". Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al Servizio 4.2, anziché al Servizio 4.1 di questa stessa A.P ed ha assunto la nuova denominazione "Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio".

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

Questa autorità competente in data 21/12/2011, con nota prot. 92283 del 20/12/2011, ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. **L'A.S.U.R. n. 1 – Pesaro**, con nota prot. 985 del 13/01/2012, pervenuta in data 01/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 9667 del 10/02/2012, ha espresso il seguente parere: **“Omissis ... esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.”**

2. **La Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1), con nota prot. 11305 del 21/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Esaminati i seguenti elaborati trasmessi, relativi alla variante in oggetto:

1) *Rapporto preliminare Screening;*

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

2) Scheda di sintesi.

Preso atto che la proposta variante al PRG vigente prevede l'inserimento all'interno di una zona a destinazione B0.4 L4 Sb "Servizi per l'istruzione di base" di una zona a destinazione B3.0 R3 "zona omogenea di completamento", per una superficie totale di 398 m².

Considerato che l'area oggetto di variante presenta modesta estensione e risulta inserita in ambito urbanizzato.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

3. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico Ambientali, con nota prot. 26778 del 17/04/2012, ha espresso la valutazione di incidenza, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., qui di seguito riportata:

"Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e sue s.m.;

Visto il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);

Vista la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria come modificate con D.G.R. 1036 del 22.06.2009;

Vista la D.G.R. n. 220 del 9 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2010 avente ad oggetto "Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi" per effetto della quale, a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2007;

Viste le misure di conservazione adottate in via preliminare dalla G.P. con deliberazione n. 90 del 15/04/2011 per i siti di Rete Natura 2000 di competenza provinciale;

Vista la legge n. 241 del 1990 e s.m. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

Vista la richiesta relativa alla Variante al PRG vigente consistente nella modifica della destinazione d'uso di un fabbricato sito in Via Gattoni n. 11 presentata dal Comune di Pesaro per il rilascio del parere di Valutazione di Incidenza e pervenuta a questo ufficio per il tramite della P.O. 4.1.2. Urbanistica – VAS – Coordinamento SUAP dello scrivente Servizio, con nota protocollo n. 92283 del 20/12/2011;

Vista e integralmente condivisa la relazione illustrativa con la quale la competente P.O. Pianificazione Territoriale, V.I.A., Beni Paesistico Ambientali, ha formulato **valutazione di incidenza positiva**, che di seguito si riporta:

“Gli atti ed elaborati trasmessi con la domanda ed esaminati per quanto di competenza, sono i seguenti:

1. Studio di incidenza;
2. Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.;
3. Scheda di sintesi;
4. Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso delle competenze necessarie per la redazione dello Studio di incidenza da parte del professionista incaricato.

Caratteristiche dell'intervento.

La Variante al P.R.G. riguarda un fabbricato e relativo lotto pertinenziale, sito in Via Gattoni n. 11 a Pesaro, per il quale si prevede di modificare la destinazione urbanistica di zona da B 0.4 L4 Sb (Servizi di base per l'istruzione) a B3.0R3 in modo da renderla coerente con l'utilizzo residenziale dell'edificio esistente adottando i parametri e gli indici di zona delle aree residenziali limitrofe.

L'area interessata dalla variante ha una superficie di 398 mq e corrisponde al mappale n. 2327 del Foglio 19 del Comune di Pesaro.

La variante, si legge nel Rapporto preliminare di VAS, si configura come variante sostanziale, seppure di entità minima, in quanto modifica le destinazioni d'uso vigenti e comporta variazione del carico urbanistico di piano.

Descrizione dell'ambito di intervento.

Area vasta. L'area di intervento è interna alla ZPS IT5310024 “Colle San Bartolo e Litorale Pesarese”, che tutela un territorio lineare che si sviluppa lungo la linea di costa tra Gabicce Mare e il colle Ardizio in Comune di Pesaro, terminando poco prima del quartiere Gimarra di Fano. In quest'ultimo tratto di costa prevale una morfologia collinare caratterizzata da basse quote e modesta acclività, oltre ad aree pianeggianti e sub pianeggianti di fondovalle. La morfologia muta invece improvvisamente in corrispondenza delle ripide falesie del colle Ardizio e del colle San Bartolo interessati da attivi processi franosi.

La vegetazione che vi si rinviene è quella tipica di questi ambienti: le coste basse sono caratterizzate dalla tipica successione dunale in alcuni casi ben conservata (Baia del Re) mentre la falesia attiva è caratterizzata da formazioni pioniere nei punti più stabili con le parti sommitali arricchite da elementi forestali (*Quercus pubescens*, *Fraxinus ornus*, ecc.).

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

Da un punto di vista faunistico l'importanza della ZPS è rilevante soprattutto in inverno, quando il disturbo delle attività ricreative e di pesca è ridotto, poiché sono presenti un gran numero di specie di uccelli marini anche di tipo poco comune. In primavera la ZPS assume particolare importanza per effetto del fenomeno della migrazione quando, specie nell'area della falesia, si registra un notevole passo di rapaci.

Il confine della ZPS ricomprende al suo interno anche la SIC IT5310006 "Colle S. Bartolo" che interessa più strettamente la falesia marnoso-aranacea del Colle San Bartolo.

Area puntuale di intervento.

L'area interessata dal piano pur essendo compresa all'interno della ZPS "Colle San Bartolo e litorale pesarese" non presenta caratteri di naturalità, essendo collocata in zona già urbanizzata all'interno del quartiere di Soria. L'unico elemento semi-naturale presente è costituito dalla vegetazione del parco pubblico antistante il lotto e le alberature presenti lungo i viali a contorno, che in ogni caso, non sono coinvolti dalla variante.

Sotto il profilo morfologico l'intervento è collocato su area pianeggiante già edificata alle pendici del colle San Bartolo e ai margini del Parco del San Bartolo, ma esternamente ad esso, così come alla SIC omonima.

.Valutazione delle incidenze legate all'intervento. Interferenze con il sistema ambientale

Ubicazione e dimensioni rispetto al sito Natura 2000. *Visto il notevole sviluppo in lunghezza della ZPS, le componenti ambientali sono estremamente mutevoli nei diversi tratti dell'area tutelata. In particolare si può affermare che, per quanto riguarda la componente vegetale, le formazioni più interessanti sono quelle all'interno del biotopo della Baia del Re; mentre per quanto riguarda la presenza dell'avifauna, e in particolare delle specie di passo, gli ambienti più sensibili sono quelli della falesia del San Bartolo. Passando all'area dove si localizza l'intervento, si rileva che l'isolato è inserito in un contesto già costruito ed occupato da un edificio di tipo residenziale. L'attuazione della variante non comporterà incrementi volumetrici, considerato che la disciplina per le zone B.3 non consente ampliamenti di cubatura.*

Anche in termini di superficie la variante, relativa ad un solo lotto di circa 400 mq. non appare in alcun modo significativa rispetto alle dimensioni dell'area protetta. Lo stesso dicasi per il previsto cambio di destinazione, da servizi per l'istruzione a residenza, che non rileva in termini di incidenza sul sito.

Le trasformazioni territoriali previste, relative ad un lotto già edificato privo di qualsiasi vegetazione a carattere sia arbustivo che arboreo, non introdurranno elementi di rottura degli spazi naturali e delle relazioni in essi presenti collocandosi totalmente in ambito urbano.

Riduzione/frammentazione di habitat. *Rispetto agli habitat di pregio attribuiti al sito, lo studio di incidenza ha evidenziato che l'intervento non comporta perdita di biotipi e/o di habitat di interesse comunitario o specificamente segnalati per la ZPS in esame. Sia le cenosi vegetali di pregio che gli habitat faunistici caratteristici, sono localizzati in altre aree della ZPS e non possono quindi venire danneggiati dall'intervento previsto. All'interno dell'area di intervento non ricade infatti alcun habitat naturale di interesse comunitario o habitat di specie di interesse comunitario, considerato che l'unica forma di*

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

vegetazione presente nei pressi dell'area è quella del vicino parco pubblico che non viene comunque coinvolto nel progetto di variante.

Disturbo di specie animali. Circa la componente faunistica, si rileva che le specie di maggior pregio (soprattutto quelle dell'avifauna) sono legate ai flussi migratori o a particolari habitat marini presenti in zone di costa ma non nella specifica area di intervento. Appare tuttavia improbabile, visto l'inserimento in area completamente antropizzata, un possibile disturbo ai flussi migratori collegato agli interventi edilizi e relativa attività di cantiere, che verranno presumibilmente realizzati con l'entrata in vigore della nuova destinazione urbanistica.

Considerazioni conclusive. In considerazione dell'entità delle trasformazioni previste dalla variante al PRG vigente, delle caratteristiche dell'area di intervento e della sua localizzazione in ambito urbano, questo ufficio concorda con le valutazioni espresse nello Studio di incidenza e non ravvisa fattori di disturbo in grado di mettere a rischio gli obiettivi di conservazione del sito.

- *Questo ufficio pertanto, visti gli elaborati prodotti;*
- *considerato che gli interventi previsti dal progetto risultano compatibili con le misure di conservazione contenute nella Delibera di GR n. 1471/2008 come modificata dalla Delibera di GR n. 1036/2009;*
- *evidenziato che gli impatti connessi alla realizzazione della variante appaiono di incidenza non significativa interessando esclusivamente un lotto urbano nel centro abitato di Soria;*
- *propone di esprimere una **Valutazione di incidenza positiva**, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, della LR n. 6/2007 e della Delibera di GR n. 220/2010, sul progetto relativo alla Variante al PRG consistente nella modifica della destinazione d'uso di un fabbricato sito in Via Gattoni n. 11 presentata dal Comune di Pesaro, fatti comunque salvi eventuali pareri di competenza di altri Enti e/o altri Servizi dell'Amministrazione Provinciale.*

DISPONE

- I) *di esprimere **Valutazione di incidenza positiva** ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, della LR n. 6/2007 e della Delibera di GR n. 220/2010 relativamente al progetto di variante al PRG consistente nella modifica della destinazione d'uso di un fabbricato sito in Via Gattoni n. 11 ricadente all'interno della ZPS IT5310024 "Colle San Bartolo e Litorale Pesarese", del Comune di Pesaro;*
- II) *di precisare che la presente valutazione non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni;*
- III) *di dare atto che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è lo scrivente Servizio e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della L. 241/90, è l'Arch. Donatella Senigalliesi. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di questo Servizio.*

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

- IV) *di rappresentare ai sensi dell'art. 3 co. 4 della L. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.*
- V) *di dare mandato all'Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di comunicare il presente atto:*
- a. al Comune di Pesaro;*
 - b. alla P.O. 4.1.2. Urbanistica – VAS – Coordinamento SUAP di questo Servizio;*
 - c. al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento provinciale di Pesaro;*
 - d. alla Polizia Provinciale.”*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso lo scrivente Servizio 4.1 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La proposta di variante in esame riguarda un fabbricato e il relativo lotto di pertinenza, ubicato nel quartiere di Soria, in via Gattoni n.11, per il quale si prevede la modifica della destinazione d'uso urbanistica, da zona “B0.4 L4 Sb” (servizi per l'istruzione di base - asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo) a zona “B 3.0 R3” (zona di completamento a prevalenza residenziale senza incremento della consistenza volumetrica esistente), al fine di renderla coerente con l'effettivo utilizzo residenziale dell'immobile esistente adottando la stessa classificazione delle aree residenziali limitrofe.

L'area di variante ricade in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ed è caratterizzata da una vulnerabilità idrogeologica media.

La proposta medesima, seppur di entità minima, si configura come variante sostanziale, in quanto varia la destinazione d'uso ed il carico urbanistico, pertanto rientra nei casi di cui all'art. 26 della Legge Regionale n.34/92 e s.m.i..

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), compreso l'esito positivo della valutazione d'incidenza; considerata l'entità della variante in esame, che comporta la modifica della destinazione d'uso di un lotto urbano al fine di renderlo coerente con l'attuale stato dei luoghi, senza prevedere incrementi delle volumetrie

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

attualmente esistenti; è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto questo ufficio **propone l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i..**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di PESARO indicata in oggetto, inerente la modifica della destinazione d'uso di un fabbricato situato in via Gattoni n.11, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. prot. 91668/11 del 17/04/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Pianificazione Territoriale – VIA - Beni Paesaggistico Ambientali;
 3. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 904 del 18/04/2012

- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed
141URBA\1421VAS\11VAS\11PD10304.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
